

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHERTI STEFANO

Seduta del 12/01/2018

FATTO

1) Il ricorrente lamenta l'illegittima applicazione dell'imposta di bollo su due libretti di risparmio (in essere presso l'intermediario resistente) e chiede pertanto la restituzione delle somme illegittimamente addebitate.

2) L'intermediario in via preliminare eccepisce che il ricorso è inammissibile per incompetenza per materia, attenendo la controversia all'imposta di bollo. Nel merito, il comportamento della banca è stato comunque corretto, avendo la stessa trasparentemente informato il cliente circa i costi dell'imposta di bollo. Quest'ultima è dovuta, in caso di rapporti intestati a persone fisiche, in misura fissa di euro 34,20, salvo che la giacenza media sia inferiore ai 5.000,00 euro. L'imposta è calcolata in base ai giorni effettivi di calendario in cui i rapporti sono stati in essere rispetto al periodo di rendicontazione (quanto alla giacenza media, si tiene conto di tutti i rapporti di conto corrente e libretto di risparmio aventi la medesima intestazione).

DIRITTO

La doglianza formulata dal ricorrente attiene alla debenza o meno dell'imposta di bollo. Si tratta, pertanto, di una controversia avente ad oggetto l'applicazione ad un rapporto

bancario di norme tributarie, che il Collegio di coordinamento ha escluso possa essere conosciuta dall'ABF (v. già Coll. Coord. – Decisione n. 4134 del 20.5.2015).

In particolare, l'art. 4 delle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari sottrae espressamente alla competenza dell'ABF le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del TUB ai sensi dell'art.23 comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (nello stesso senso vedi l'art.1 della delibera 29 luglio 2008 n. 275 del CICR sulla disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie riconducibili all'art.128 bis del TUB). E nella specie si verte in tema di imposta di bollo in relazione, appunto, a prodotti finanziari. In altri termini, occorre riconoscere che esiste tutta una serie di controversie di competenza dell'A.G.O. che non possono essere devolute anche all'ABF; tra queste vi sono quelle attinenti a questioni di carattere tributario e fiscale. In tali ipotesi l'esigenza tutelata dall'art. 24 della Costituzione può essere soddisfatta mediante ricorso, appunto, all'A.G.O.

E' indubbio che la controversia avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria applicabile al rapporto privatistico intercorrente tra banca e cliente comporta necessariamente le competenze necessarie per stabilire la (negata dal ricorrente) correttezza di un prelievo fiscale e, ove necessario, sui relativi criteri di calcolo; si tratta di attività che – in ipotesi astratta - potrebbero esigere la necessità di un contributo tecnico di consulenti specializzati, di cui il Collegio arbitrale non può normativamente avvalersi.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA